



COMUNE DI TREMEZZINA

Provincia di Como

sede legale località LENNO Via Santo Stefano 7 – 22016 Tremezzina
Tel. 0344/5583900 Fax. 0344/41066 – 0344/56591

www.comune.tremezzina.co.it E-mail: info@comune.tremezzina.co.it
PEC: protocollo@pec.comune.tremezzina.co.it
P.IVA/COD. FISC 03504700133

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI SETTORE N. 11
REGISTRO GENERALE N. 39
IN DATA 22-05-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 INERENTE AI PARCHI E GIARDINI COMUNALI, SPIAGGE ED AREE PUBBLICHE IN COERENZA CON LE DISPOSIZIONI STATALI E REGIONALI POSTE A CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.

Il Sindaco

Visti:

- ✓ la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato richiamato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in Legge 05 marzo 2020 n. 13;
- ✓ il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 45 del 23/02/2020;
- ✓ il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;

- ✓ il D.P.C.M. 01 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in G.U. n. 47 del 01 marzo 2020.
- ✓ il D.P.C.M. 04 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato in G.U. n. 55 del 04 marzo 2020.
- ✓ il D.P.C.M. 08 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in G.U. n. 59 del 08 marzo 2020.
- ✓ il D.P.C.M. 09 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”.
- ✓ il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- ✓ l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.
- ✓ l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22.03.2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- ✓ il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ✓ il D.P.C.M. 1 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ✓ il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ✓ l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11.04.2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”.

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 537 del 30.04.2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”;

Visto il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020;

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”.

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”;

Considerato che la normativa pone come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale di evitare ogni occasione di possibile contagio e dispone l'adozione da parte dei comuni di precise misure di prevenzione igienico sanitarie e di sicurezza;

Atteso che l'amministrazione sta valutando misure specifiche, adeguate ai diversi spazi ed alle loro destinazioni, per evitare un sovraffollamento di parchi, giardini e spiagge pubbliche, quali ad esempio la delimitazione di postazioni utili a garantire un distanziamento sociale ed una sinergia con le forze di polizia per assicurare un controllo coordinato del territorio;

Considerato altresì che ai gestori concessionari di immobili ed aree pubbliche spetta l'obbligo di adottare misure, strumenti e comportamenti idonei a garantire il rispetto di tutte le vigenti misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza ed a segnalare alle forze di polizia ogni eventuale situazione o comportamento che sia fonte di pericolo per la salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000;

ORDINA

è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici ed alle pubbliche spiagge ed aree a lago è condizionato al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di ogni altra specifica misura prevista per le diverse aree, ed al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale come le mascherine. Nelle stesse aree sono vietate tutte le attività sportive e di gioco non individuali;

ai gestori concessionari, locatari o comodatari di immobili ed aree pubbliche spetta l'obbligo di adottare misure, strumenti e comportamenti idonei a garantire il rispetto di tutte le vigenti misure di prevenzione igienico sanitarie e di sicurezza e di segnalare alle forze di polizia ogni eventuale situazione o comportamento che sia in violazione di tali misure e quindi fonte di pericolo per la salute pubblica;

DISPONE ALTRESI'

la predisposizione di controlli rinforzati su parchi, giardini comunali, spiagge e pubbliche aree a lago, passeggiate lungolago e Greenway del lago, presidiati dal controllo della Polizia Locale e della Stazione Carabinieri di Tremezzina, autorizzando le forze di polizia a disporre ogni eventuale idonea misura di contingentamento degli accessi o di chiusura temporanea, previo sgombero, che si renda necessaria per evitare assembramenti e situazioni potenzialmente pericolose per la salute pubblica;

- ✓ la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva ed inoltrata al sig. Prefetto della Provincia di Como, nonché alla Questura di Como, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al Comando di Polizia Locale;
- ✓ la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa agli organi di stampa per una massiva informazione;
- ✓ salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3 comma 4 del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- ✓ sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le forze dell'ordine.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Milano, entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco

On. Avv. Mauro Guerra

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*